

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 29 agosto 2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Sostituzione caldaia e pompe di calore – Le modifiche dopo la conversione in legge del D.L. 63/2013

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che il **nuovo Decreto Legge n. 63/2013 è stato convertito in legge**. Tra le tante novità si segnalano le modifiche rispetto all'originaria versione del decreto legge. In particolare:*

- nell'ambito degli **incentivi per il risparmio energetico**, ritornano detraibili al 65% da Irpef e Ires i condizionatori, anche estivi, con pompa di calore efficiente, gli impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua verdi;*
- per il **bonus ristrutturazioni** (agevolato al 50% ancora sino a fine 2013), le misure antisismiche saranno detraibili dall'Irpef al 65% sino a fine anno;*
- torna, inoltre, **l'allegazione obbligatoria dell'Ape** (attestato di prestazione energetica) per vendite, donazioni o nuove locazioni.*

Sono queste le principali modifiche al decreto legge 63/2013 introdotte in sede di conversione in

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Premessa

Il D.L. 63/2013 ha stabilito che:

- a partire dal 6 giugno 2013 la **detrazione fiscale del 50%**, prevista per le ristrutturazioni edilizie, venga prorogata fino al 31 dicembre 2013 (ripartita in dieci anni);
- mentre la **detrazione del 55%** prevista per interventi di riqualificazione energetica, venga innalzata al **65%**, a partire dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2013, per i privati, e il 30 giugno 2014, per i condomini.

Con la conversione in legge del D.L. 63/2013, avvenuta il 1° agosto 2013, rientrano, poi, a pieno titolo tra le spese sul risparmio energetico, agevolabili al 65% fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di «*sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia*» e di «*sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria*». **Per la data di entrata in vigore di questa modifica, valgono le stesse considerazioni indicate per i grandi elettrodomestici (dalla data di conversione in legge del decreto, salvo interpretazioni successive dell'amministrazione più favorevoli).**

Le date di riferimento

Per gli interventi sul **recupero del patrimonio edilizio** (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo), l'aumento della detrazione Irpef dal 36% al 50% (con limite di spesa passato da 48.000 a 96.000 euro per singola unità immobiliare), in vigore per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012, sarebbe scaduto lo scorso 30 giugno, ma l'articolo 16 del D.L. 63/2013 l'ha prorogato fino al 31 dicembre 2013. Chi non è riuscito ad effettuare tutti i pagamenti entro giugno 2013, quindi, avrà ancora qualche mese per beneficiare del maxi-sconto fiscale del 50%, che da gennaio 2014 ritornerà al 36%.

La **detrazione tipica delle ristrutturazioni edilizie** (36-50%) è stata aumentata al 65% per

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

i bonifici effettuati dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del decreto e fino al 31 dicembre 2013 per le spese sostenute per gli interventi relativi **all'adozione di misure antisismiche**, le cui procedure autorizzative saranno attivate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto eco-bonus. Questi interventi potranno essere eseguiti «*su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20 marzo 2003*» e dovranno essere riferiti «*a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive*». Solo in questi casi, potranno beneficiare della detrazione del 65%, con un massimo della spesa agevolata di 96.000 euro per unità immobiliare (articolo 16, comma 1-bis, D.L. 63/2013).

Negli altri casi, per le **misure antisismiche senza questi requisiti**, si potrà beneficiare della classica detrazione del 36%, aumentata al 50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013.

Per i **mobili**, l'articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013 è in vigore dallo scorso 6 giugno 2013 e non vi sono dubbi che siano agevolati tutti i bonifici "parlanti" effettuati da questa data in poi.

Per i **grandi elettrodomestici**, invece, oggi la norma non è in vigore, in quanto non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Dalla data successiva alla pubblicazione, i bonifici, obbligatoriamente "parlanti" (si usa sempre l'articolo 16-bis, Tuir), saranno sicuramente agevolati. Anche se ad oggi non si segnalano molti acquisti agevolati di elettrodomestici (perché non esisteva la norma), va detto che questa novità **potrebbe avere efficacia retroattiva al 6 giugno 2013**. La legge di conversione, oltre ad aggiungere la categoria dei grandi elettrodomestici, ha previsto, infatti, anche che siano agevolate le spese «sostenute», cioè pagate, «*dalla data di entrata in vigore del presente decreto*» (63/2013), vale a dire dal 6 giugno 2013. Anche se, in generale, le modifiche apportate a un decreto legge in sede di conversione non sono retroattive (articolo 15, comma 15, Legge 400/88), va considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza 51 del 22 febbraio 1985 (confermata dalla 367 del 15 dicembre 2010), ha affermato che «*nel caso di conversione con emendamenti, spetta all'interprete*» stabilire se la modifica possa avere anche effetto *ex tunc*, cioè dall'entrata in vigore del D.L. Sarà compito delle Entrate, quindi, confermare l'efficacia retroattiva al 6 giugno 2013 dell'acquisto agevolato dei grandi elettrodomestici.

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

La mappa degli sconti per il recupero del patrimonio edilizio e la ristrutturazione

Quanto si può detrarre per i vari interventi ed entro quando deve essere sostenuta la spesa

PERIODO SOSTENIMENTO SPESE	DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	LIMITE DI SPESA AGEVOLABILE
fino al 25 giugno 2012	36%	48.000 euro
dal 26 giugno 2012 al 31.12.2013 (dalla data di conversione al 31.12.2013 per grandi elettrodomestici)	50%	96.000 euro (10.000 per mobilio ed elettrodomestici)
dal 1° gennaio 2014	36%	48.000 euro

La mappa degli sconti per il risparmio energetico

Quanto si può detrarre per i vari interventi ed entro quando deve essere sostenuta la spesa

Intervento	Spese sostenute	Percentuale di detrazione	Valore massimo di detrazione	Limite massimo di spesa
			In euro	
Riqualificazione energetica "globale" (art. 1, comma 344, Legge 296/2006)	Dal 1° gennaio 2007 al 5 giugno 2013	55%	100.000	181.818,18
	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013*	65%		153.846,15
Interventi riguardanti strutture opache, orizzontali, verticali, finestre, comprensive di infissi (art. 1, comma 345, Legge 296/2006)	Dal 1° gennaio 2007 al 5 giugno 2013	55%	60.000	109.090,90
	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013*	65%		92.307,69

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, Legge 296/2006)	Dal 1° gennaio 2007 al 5 giugno 2013	55%	60.000	109.090,90
	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013*	65%		92.307,69
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (art. 1, comma 347, Legge 296/2006)	Dal 1° gennaio 2007 al 5 giugno 2013	55%	30.000	54.545,45
	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013*	65%		46.153,84
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, o impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 286, Legge 244/2007)	Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013	55%	62.400	54.545,45
	Dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 (o dalla data di conversione al 31.12?)	65% (detrazione Irpef – se eseguiti da persone fisiche su abitazioni)		96.000
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore (art. 4, comma 4, D.L. 201/2001, convertito in Legge 214/2011)	Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2013	55%	30.000	54.545,45
	Dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 (o dalla data di conversione al 31.12?)	65% (detrazione Irpef – se eseguiti da persone fisiche su abitazioni)	62.400	96.000

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Nota: * se tali interventi hanno a oggetto parti comuni degli edifici, il termine per il sostenimento delle spese è fissato al 30 giugno 2014 (ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. 63/2013).

Sostituzione della caldaia

DETRAZIONE DEL 50%

Fra gli interventi ammessi alla **detrazione del 50%** vi è il caso della **sostituzione della vecchia caldaia** con una **nuova tradizionale** (ma anche con una a **condensazione** o a **biomassa**, o **pompa di calore**). Per ottenere lo sgravio è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

- causale del versamento;
- codice fiscale del soggetto che paga;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In merito alla **causale del versamento** va indicato: "*spese per ristrutturazione edilizia 50% ai sensi art. 16-bis TUIR (D.P.R. n. 917/86) e D.L. n. 83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012*".

I contribuenti, a questo punto, devono **conservare**, oltre alla **ricevuta del bonifico**, le **fatture** o le **ricevute fiscali** relative alle spese effettuate. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero infatti essere richiesti dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.

Nota bene Non è necessario produrre alcuna dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai lavori di sostituzione della caldaia, poiché fa fede la "dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore.

DETRAZIONE DEL 65% (Riqualificazione energetica)

Dal **6 giugno 2013**, per le caldaie a **condensazione (con valvole termostatiche)** o caldaie a **biomassa (riferite ad un edificio e non a singole unità immobiliari)**, l'agevolazione fiscale è **del 65% (non più del 55%)**, con scadenza:

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

- 31 dicembre 2013, per i privati (singole unità immobiliari);
- e 30 giugno 2014, per i condomini.

Si ricorda, a tal proposito, che per rientrare nell'aliquota IRPEF del 65% vale il principio di cassa, ovvero **fa fede la data del bonifico**, non della fattura. Quindi, i pagamenti effettuati **a partire dal 6 giugno 2013** permetteranno di rientrare nella detrazione del 65%.

Riguardo alle **valvole termostatiche** per le **caldaie a condensazione**, il D.M. 19.02.2007 e s.m.i. all'art. 9, comma 1, lettera b) stabilisce che vanno installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) **su tutti i corpi scaldanti** ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.

NOTA BENE Un ulteriore aspetto tecnico da ricordare: è esclusa dalla detrazione del 65% la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo (si veda il punto 3.4 della Circolare n. 36 del 31.05.2007 dell'Agenzia delle Entrate).
--

Documentazione necessaria

A differenza della detrazione fiscale del 50%, per ottenere la quale non bisogna fare alcun tipo di comunicazione, nel caso della detrazione del 65% per **sostituzione caldaia a condensazione**, è necessario **trasmettere all'ENEA il cosiddetto "Allegato E"** (entro 90 giorni dalla fine dei lavori); si tratta di una scheda descrittiva, compilabile dall'utente, relativa all'intervento effettuato.

Riguardo alla compilazione dell'Allegato E da parte di un privato cittadino (es. i dati da indicare circa il risparmio energetico previsto) si veda la FAQ n. 56 dell'ENEA e il calcolo a cui essa rimanda. Nel caso della caldaia va barrato il comma 347 e compilata la parte "Climatizzazione

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

invernale" (l'"Allegato E" è scaricabile all'interno del portale, dopo la registrazione). La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica, a seguito di autenticazione, tramite l'apposito sito web "finanziaria 2013". Ricordiamo che per caldaie a condensazione di potenza inferiore a 100 kW non è necessaria l'asseverazione di un tecnico, poiché è sufficiente conservare il certificato del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche.

Riguardo, infine, alla causale del bonifico per la detrazione IRPEF del 65% per sostituzione caldaia, si indicherà: **"Intervento di risparmio energetico - detrazione 65% ai sensi dell'art. 1, comma 347 Legge 296/2006"**.

Pompe di calore

Nel caso delle **pompe di calore**, nel Decreto n. 63/2013 del 4 giugno erano state escluse dalla detrazione del 65%. Fino al 30 giugno 2013 hanno potuto tuttavia continuare a usufruire del 55% (il nuovo Decreto-Legge non aveva abrogato il comma del D.L. n. 83/2012, che prorogava il 55% fino al 30 giugno 2013). In base al **Decreto Legge del 4 giugno 2013, dal 1° luglio 2013** per le pompe di calore sarebbero restatesi come uniche opzioni la detrazione del 50% (in tal caso, bisogna possedere un titolo edilizio abitativo), oppure la nuova forma di incentivo statale denominato "Conto termico".

Il 3 luglio 2013 è stato però approvato dal Senato l'emendamento (poi recepito nella legge di conversione il 1° agosto 2013) che estende anche alle pompe di calore il bonus del 65%. Lo sconto fiscale sarà operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it